REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Art. 225

Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi

1. La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 40 cm ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo che l'asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m. 2. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno schermo verticale posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale passante per detto punto per una estensione di 1 m a destra e di 1 m a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo situato a 60 cm al di sopra di detta orizzontale l'illuminamento deve superare 5 lux. 3. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore a 60 cm, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel suddetto piano di simmetria. 4. La visibilita' verso l'indietro deve essere assicurata entro un campo di (Piu' o Meno) 15 gradi in verticale e di (Piu' o Meno) 45 gradi in orizzontale. 5. L'intensita' della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 candele entro un campo di (Piu' o Meno) 10 gradi in verticale e di (Piu' o Meno) 10 gradi in orizzontale. 6. I conducenti di velocipedi devono segnalare il cambio di direzione e di arresto col braccio oppure con un apposito dispositivo luminoso analogo a quelli prescritti per tutti gli altri veicoli. 7. Il dispositivo catadiottrico a luce riflessa rossa deve essere montato su idoneo supporto con l'asse di riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo. Non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra il dispositivo e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della superficie riflettente con angoli rispettivamente di (Piu' o Meno) 45 gradi e di (Piu' o Meno) 15 gradi. Il dispositivo deve essere posto sul parafango posteriore, ad una altezza non superiore a 55 cm da terra misurata tra il bordo superiore del dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale che possa essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due. Il dispositivo puo' essere abbinato alla luce di posizione posteriore, purche' le superfici luminose dei due dispositivi restino separate. 8. I dispositivi catadiottri a luce riflessa gialla, da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota, devono essere montati in modo che le superfici utili siano esterne ai pedali ed alle ruote,

rispettivamente perpendicolari ai piani dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che possano essere inscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore ad otto. 9. I valori minimi di intensita' luminosa, in millicandele riflesse per ogni lux di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli d'incidenza e di divergenza devono essere quelli indicati nell'appendice IV, comma 1, del presente titolo. 10. Le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi a luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla suddetta appendice, commi 2, 3 e 4. 11. I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice devono essere omologati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e devono portare stampigliati, in posizione visibile, gli elementi di cui all'articolo 192, comma 7, e, qualora agli effetti del montaggio sia prescritta una determinata posizione, la dicitura "alto" od altra simile.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1993, non più in vigore dal 19 dicembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Titolo	III — Dei veicoli
Capo	II — Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regolamento-di-esecuzione-e-di-attuazione-del-nuovo-codice-della/art-225-dispositivi-di-segnalazione-visiva-dei-velocipedi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it